

Art. 18
(Sostegno al processo di riforma delle istituzioni
pubbliche di assistenza e beneficenza)

1. Al fine di sostenere il processo di riforma delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) operanti a livello regionale, in armonia con i principi contenuti nella legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) e nel decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 (Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a norma dell'articolo 10 della Legge 8 novembre 2000, n. 328), è istituito, nell'ambito dell'UPB R41, un apposito capitolo, da inserire nell'elenco n. 2 allegato al bilancio, denominato "Iniziativa a sostegno dell'azione di riforma delle IPAB", con uno stanziamento, per l'anno 2008, di 1 milione di euro.

CAPO III
Disposizioni in materia di lotta ai cambiamenti
climatici e tutela del paesaggio

Art. 19
(Iniziativa per l'attuazione del Protocollo di Kyoto. Modifica alla legge regionale 8 novembre
2004, n. 15 "Disposizioni per favorire l'impiego di energia solare termica
e la diminuzione degli sprechi idrici negli edifici")

1. Ai fini dell'attuazione delle previsioni del protocollo di Kyoto e della normativa statale di recepimento, la Regione adotta le iniziative di cui al presente articolo ed assicura, nella predisposizione degli atti di programmazione di propria competenza, il rispetto degli obiettivi della richiamata normativa nonché degli obiettivi comunitari di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e della relativa tempistica.

2. Per le finalità di cui al comma 1 sono istituiti, senza oneri aggiuntivi:

- a) la cabina interassessorile per l'attuazione del protocollo di Kyoto, che opera presso l'assessorato competente in materia di ambiente e coordina l'azione amministrativa regionale al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 1; con decreto del Presidente della Regione sono stabilite la composizione nonché le modalità di funzionamento e di organizzazione della cabina. La cabina riferisce almeno ogni sei mesi alle commissioni consiliari competenti in materia di ambiente e di bilancio in ordine all'attività svolta;
- b) presso la direzione regionale competente in materia di ambiente, l'inventario regionale delle sorgenti di emissioni di gas a effetto serra, per la definizione del quadro conoscitivo delle emissioni di gas climalteranti e dell'assorbimento di CO₂, organizzato secondo le metodiche definite dall'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, nonché il registro regionale per la riduzione volontaria delle emissioni di gas a effetto serra, il quale contabilizza le riduzioni compiute sul territorio regionale ad opera dei gestori di impianti inquinanti, sia pubblici che privati; la Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, l'organizzazione dell'inventario nonché il funzionamento del registro;

c) lo sportello Kyoto, quale strumento di supporto per gli enti pubblici e per il sistema produttivo regionale nell'applicazione delle politiche di riduzione e di risparmio energetico e nella gestione del carbon trading nonché di sensibilizzazione e di informazione al pubblico sulle strategie regionali di attuazione del protocollo di Kyoto.

3. Nelle more della costituzione del consorzio denominato Agenzia regionale per le energie intelligenti, a cui è affidata la gestione dello sportello Kyoto, la gestione medesima è affidata all'Agenzia Sviluppo Lazio S.p.A., nell'ambito delle attività previste e disciplinate dall'articolo 24, commi 2, 7 e 8, della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1999).

4. Ferma restando la disciplina di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e successive modifiche:

a) non necessitano di titolo abilitativi, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), le installazioni effettuate da soggetti abilitati:

- 1) di pannelli solari termici di sviluppo uguale o inferiore a 30 m² e di pompe di calore destinate esclusivamente alla produzione di acqua calda e di aria negli edifici pubblici e privati e negli spazi liberi annessi;
- 2) di impianti solari fotovoltaici parzialmente o totalmente integrati agli edifici pubblici e privati ovvero anche non integrati, qualora posti sulle coperture di edifici commerciali ed industriali, di potenza nominale uguale o inferiore a 20 kWp e, relativamente agli stabili condominiali, di potenza nominale uguale o inferiore a 5 kWp per unità abitativa, fino a un massimo di 20 kWp per l'intero stabile;
- 3) di impianti eolici di potenza uguale o inferiore a 5 kWp negli edifici pubblici e privati e negli spazi liberi annessi;

b) sono sottoposte a denuncia di inizio attività di cui all'articolo 22 del d.p.r. 380/2001, le installazioni di pannelli solari termici di sviluppo superiore a 30 metri quadrati, destinati esclusivamente alla produzione di acqua calda e di aria negli edifici pubblici e privati e negli spazi liberi annessi, sempre che non comportino modifiche dei volumi e le superfici delle singole unità immobiliari; per le installazioni degli impianti di cui alla lettera a), numeri 2) e 3), di potenza superiore ai limiti previsti dai citati numeri, si applica quanto previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità) e successive modifiche.

5. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione, gli enti locali, gli enti dipendenti dalla Regione e dagli enti locali, le società a prevalente capitale pubblico della Regione e degli enti locali, dal 1° gennaio 2009 utilizzano esclusivamente lampade ad alta efficienza, predispongono e attuano capitolati di fornitura che privilegiano macchine per ufficio con alte prestazioni energetiche nonché riducono, entro il 2012, i consumi energetici del 20 per cento rispetto ai consumi effettuati nell'anno di entrata in vigore della presente legge.

6. Il comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 15/2004 è sostituito dal seguente:

“1. I comuni provvedono a quanto previsto dall'articolo 2, commi 1 e 2, entro il 30 aprile 2008.”

7. L'adempimento da parte dei comuni degli obblighi previsti dall'articolo 2, commi 1 e 2 della l.r. 15/2004 entro il termine indicato dall'articolo 3 della stessa legge, come modificato dal presente articolo, costituisce titolo preferenziale nella assegnazione dei fondi destinati alla diffusione delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica di cui al POR Competitività 2007 – 2013.

Art. 20

(Documento per la sostenibilità ambientale della programmazione economica)

1. La Regione elabora il documento per la sostenibilità ambientale della programmazione economica (DOSAPE), utilizzando le informazioni provenienti dai principali conti ambientali oggi esistenti (conti dei flussi in materia, NAMEA, SERIEE, conti patrimoniali delle risorse naturali).

2. Il documento DOSAPE, la cui redazione è coordinata dall'assessorato regionale competente in materia di bilancio, in collaborazione con l'assessorato regionale competente in materia di ambiente, sentite le commissioni consiliari competenti in materia di ambiente, di bilancio e di programmazione economica, costituisce parte integrante del bilancio sociale di cui all'articolo 44 della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 27 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2007).

Art. 21

**(Modifiche alla legge regionale 3 agosto 2001, n. 18
in materia di inquinamento acustico)**

1. All'articolo 23 della l.r. 18/2001 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. Agli oneri derivanti dalle attività di classificazione acustica e monitoraggio nonché dagli interventi di risanamento acustico si fa fronte mediante l'istituzione di apposito capitolo di spesa nell'ambito dell'UPB E34 denominato: “Contributi in conto capitale per la classificazione acustica del territorio, per il monitoraggio e per gli interventi di risanamento”, con uno stanziamento, per l'anno 2008, pari a 500 mila euro.”;

b) il comma 3 è abrogato.

2. Al comma 1 dell'articolo 27 della l.r. 18/2001, come modificato dall'articolo 35, comma 2, della legge regionale 6 febbraio 2003, n. 2, le parole: “entro la data del 31 maggio 2004” sono sostituite dalle seguenti: “entro la data del 31 dicembre 2009”.

3. I capitoli E33510 ed E33511 per l'esercizio finanziario 2008 restano in bilancio per la sola gestione dei residui e degli impegni assunti fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 22

**(Modifiche alla legge regionale 6 luglio 1998, n. 24,
“Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a
vincolo paesistico” e successive modifiche)**

1. All'articolo 7 della l.r. 24/1998 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 5 le parole: “all'intubazione” e: “è ammessa l'intubazione” sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: “all'intubamento” e “è ammesso l'intubamento”;

b) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

“5 bis. Ferma restando l'autorizzazione di cui al comma 5, è altresì ammesso, esclusivamente per motivi igienico sanitari, l'intubamento di corsi d'acqua limitatamente a tratti confinanti o interni a strutture ospedaliere e cimiteriali.”.

- c) dopo il comma 6 dell'articolo 7 della l.r. 24/1998, è inserito il seguente:
"6 bis. Fermo restando il vincolo paesistico dei 150 metri per ciascuna sponda o piede dell'argine, le prescrizioni di inedificabilità nella fascia di rispetto non si applicano ai corsi d'acqua intubati ai sensi del comma 5 bis. I comuni individuano sulla carta tecnica regionale i suddetti tratti intubati, specificando il nome ed il numero identificativo del corso d'acqua interessato, e trasmettono la documentazione alla Regione ai fini dell'aggiornamento del sistema informativo di cui all'articolo 3. Fatte salve le opere di urbanizzazione primaria e secondaria esistenti ovvero le parti urbane già edificate, lungo il percorso del tratto intubato è previsto, su entrambi i lati, un doppio filare di alberature autoctone con all'interno lo spazio per un percorso pedonale, volto a testimoniare la permanenza e la continuità paesaggistica del corso d'acqua medesimo."
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 18 ter della l.r. 24/1998, è aggiunto il seguente:
"1 bis. Fermo restando l'obbligo di richiedere l'autorizzazione paesistica di cui all'articolo 25, nelle zone sottoposte a vincolo paesistico sono altresì consentite, anche in deroga alle disposizioni del presente capo, fatte salve eventuali prescrizioni più restrittive contenute nelle classificazioni di zona del PTPR, opere e interventi finalizzati alla produzione e utilizzo di energie derivanti da fonti energetiche rinnovabili, previo espletamento della procedura di valutazione di impatto ambientale, ove prevista, ovvero previa presentazione del SIP ai sensi degli articoli 29 e 30, avendo particolare riguardo alla salvaguardia delle visuali da cui è percepito il sito di intervento. Per gli impianti fotovoltaici a terra, la superficie coperta intesa quale proiezione sul piano orizzontale dei pannelli, non può superare in ogni caso il 50 per cento della superficie del fondo a disposizione. La realizzazione dell'impianto è inoltre subordinata alla sottoscrizione di un atto d'obbligo unilaterale a favore del comune ove è previsto l'impianto, con cui il soggetto responsabile si impegna allo smantellamento e alla remissione in pristino dei luoghi in caso di inattività dell'impianto per un periodo superiore a sei mesi continuativi ovvero suddivisi nell'arco dell'anno d'esercizio dell'impianto stesso."

Art. 23

(Disposizioni in materia di gestione di terre e rocce da scavo)

1. Ai fini del rilascio del parere di competenza dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale del Lazio (ARPA) in materia di terre e rocce da scavo, come disciplinato dall'articolo 186 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) ed in attesa dei previsti decreti ministeriali d'attuazione, la Regione nell'ambito delle linee guida già approvate con deliberazione della Giunta regionale 21 novembre 2006, n. 816 individua modalità di semplificazione documentale, tecnica e procedurale per le opere nelle quali la produzione di terre e rocce da scavo non superi i duemila metri cubi.

2. Per le opere di cui al comma 1, la documentazione richiesta può essere sostituita da una comunicazione a cura del titolare del cantiere e da una relazione redatta e asseverata da un tecnico abilitato recante l'ubicazione e le caratteristiche del sito di produzione, i volumi complessivi di terre e rocce da scavo prodotti e le modalità di produzione delle stesse, l'ubicazione e le caratteristiche del sito di destinazione, le modalità di riutilizzo ovvero recupero nonché le modalità di trasporto; deve inoltre essere attestato che per i materiali prodotti sussistono tutte le condizioni generali di esclusione del regime dei rifiuti previste dalla normativa vigente. Sono comunque previste modalità idonee a garantire la tracciabilità dei materiali e l'esercizio delle funzioni di controllo.